

**CONVENZIONE LEGALE**

In forza di deliberazione del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Fermo del 22/11/2014 con la presente scrittura privata,

TRA

il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Fermo, via Respighi n. 8

E

l'Avv. Massimo Ortenzi con studio in Grottammare, via Bellini n. 15, tel/fax 0735-634596,

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO:

**Art. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1) Il Collegio Provinciale Geometri di Fermo, si impegna ad avvalersi, salvo in eccezionali casi, a insindacabile giudizio del medesimo, dove per incompatibilità, indisponibilità del professionista o per particolarità della materia si reputi opportuno ricorrere ad altri legali, dell'opera professionale dell'Avv. Ortenzi Massimo di Grottammare per:

- a) l'assistenza e la difesa in giudizi civili amministrativi penali e tributari;
- b) la consulenza ed assistenza stragiudiziale;

2) L'Avv. Massimo Ortenzi, si impegna, limitatamente alle questioni ad alto contenuto di professionalità e alle situazioni che potrebbero evolvere in contenzioso giudiziario, a fornire la sua opera professionale per la consulenza e assistenza stragiudiziale in forma scritta o verbale al Consiglio del Collegio, nonché al singolo geometra iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Fermo per questioni inerenti la professione di ingegnere.

**Art. 2: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

Gli incarichi giudiziali saranno affidati con appositi atti deliberativi del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri. Le prestazioni di consulenza e di assistenza stragiudiziale potranno invece essere richieste per scritto o verbalmente dal Presidente del Collegio, o da un suo delegato. In caso di necessità, Il Presidente del Collegio potrà richiedere al legale l'assistenza a sedute del consiglio che dovrà comunque essere garantita per un minimo di 3 (tre) volte nell'arco dell'anno.

**Art. 3: CORRISPETTIVI**

Per gli incarichi giudiziali conferiti dal Collegio Provinciale Geometri o eventualmente dal singolo geometra iscritto all'albo a seguito di consulenza stragiudiziale, saranno riconosciuti al legale i compensi a presentazione di parcella, salvo recupero nei confronti della controparte soccombente.

In caso di esito negativo del giudizio, gli onorari saranno contenuti nei minimi della Tariffa Legale.

In caso di abbandono, per qualsiasi causa, della controversia, il compenso sarà limitato all'opera prestata sino a quel momento.

La consulenza e l'assistenza stragiudiziale, redatta in pareri scritti, per il Collegio Provinciale Geometri o per il singolo geometra iscritto all'albo, sarà compensata e contenuta nei minimi della Tariffa Legale.

La consulenza verbale per il Collegio Provinciale Geometri o per il singolo geometra iscritto all'albo, prestata per telefono o nello studio professionale del Legale dietro appuntamento, sarà compensata dal Collegio Provinciale Geometri di Fermo in Euro 3.000,00 oltre Iva e Cpa annui onnicomprensivi.

Il Pagamento dei compensi avverrà, nei limiti di disponibilità del bilancio, a richiesta del legale dietro presentazione di regolare fattura comprendente l'onorario oltre l'iva di legge e Contributo Cassa di Previdenza e Assistenza.

#### **Art. 4: TERMINI E SANZIONI**

Le prestazioni giudiziali saranno eseguite nei termini legali e processuali previsti per ogni singolo affare trattato.

Le prestazioni stragiudiziali scritte richieste dal Consiglio Direttivo dovranno essere eseguite nei termini richiesti da quest'ultimo e comunque, entro e non oltre il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

In caso di ritardo, comportante danni patrimoniali a carico del Consiglio Direttivo, il legale convenzionato ne risponderà ai sensi dell'art. 2236 cod. civ..

#### **Art. 5: DECORRENZA, PROROGA E RECESSO**

La decorrenza della presente convenzione è quella della data di sottoscrizione della stessa.

La durata della convenzione è stabilita in anni uno.

La convenzione può essere rinnovata o prorogata, anche per lo stesso periodo, fermo restando l'obbligo del Consiglio Direttivo di esprimersi nell'uno o nell'altro caso, con atto deliberativo, la richiesta di proroga deve essere effettuata da ciascuna delle parti prima della scadenza.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione in qualunque momento, con semplice preavviso di tre mesi comunicato a mezzo plico postale raccomandato.

Il mancato rinnovo o proroga della convenzione o il recesso di essa non comporta l'automatica cessazione degli incarichi giudiziari in atto, salva volontà contraria formalmente espressa da una delle parti mediante revoca degli incarichi o rinuncia agli stessi.

#### **Art. 6: FORO COMPETENTE**

Eventuali divergenze e controversie tra le parti, qualora non sia possibile comporre in via bonaria, saranno deferite al Foro competente.

#### **Art. 7: REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione fiscale in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26/04/1986, n. 131.

#### **Art. 8: SPESE RELATIVE**

Le spese relative e conseguenti alla stipula della Convenzione, nessuna esclusa, sono a carico del Professionista, senza rivalsa nei confronti dell'ordine degli Ingegneri.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Fermo, li 03/02/2015

IL PRESIDENTE



IL LEGALE